

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2021.

Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 10 milioni di euro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 220 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo che una quota del Fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» che ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»;

Visto l'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che ha previsto che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021», per cui è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 la quota del Fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Considerato che il Fondo di cui al citato art. 26 ha una dotazione complessivamente pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che lo stesso art. 26 prevede che il predetto Fondo deve essere ripartito sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 18 settembre 2021, con il quale è stata ripartita una quota del Fondo pari a 340 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerata la necessità di emanare un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 10 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista la nota n. 6775/C2FIN del 23 settembre 2021 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha proposto il riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 7, comma 6-*quinquies*;

Vista l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 ottobre 2021;

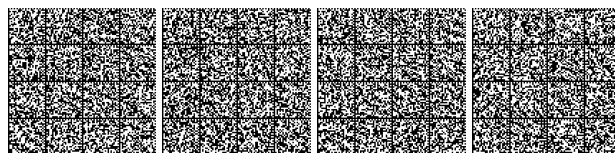
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

Riparto dell'ulteriore quota del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

1. Il «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è ripartito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi di cui alla tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Tali risorse sono destinate al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.



2. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2990

Tabella 1

(Importi in euro)

Riparto risorse di cui all'art. 7, comma 6- <i>quinquies</i> , del decreto-legge n. 73/2021: incremento del «Fondo per il sostegno delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica» di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41/2021- Quota destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.	
Abruzzo	268.819,21
Basilicata	212.379,21
Calabria	379.149,21
Campania	895.886,58
Emilia-Romagna	723.059,21
Lazio	994.781,84
Liguria	263.567,11
Lombardia	1.486.014,74
Marche	296.001,32
Molise	81.362,89
Piemonte	699.312,89
Puglia	692.978,16
Toscana	664.471,84
Umbria	166.774,47
Veneto	675.441,32
Prov. aut. Bolzano	134.500,00
Friuli Venezia Giulia	237.500,00
Sardegna	258.000,00
Sicilia	723.000,00
Prov. aut. Trento	119.500,00
Valle d'Aosta	27.500,00
Totale	10.000.000,00

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2022.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1 del 23 marzo 2011, sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, e in particolare l'art. 21;

Visto l'art. 53, comma 16-*ter*, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto nelle more di un intervento legislativo, di introdurre, con riferimento agli incarichi di Vertice del DIS e delle agenzie e agli altri incarichi dirigenziali di prima fascia, una apposita disciplina in tema di incompatibilità successive al rapporto di impiego presso gli organismi di informazione per la sicurezza, al fine di limitare il rischio di un possibile pregiudizio alla tutela del patrimonio informativo acquisito durante l'espletamento dell'incarico, ovvero alla sicurezza nazionale, che possa derivare dall'instaurazione di rapporti lavorativi, professionali o di consulenza, nonché dall'assunzione di cariche, presso soggetti esteri o a questi riconducibili;

Visto l'art. 43 della legge n. 124 del 2007, che consente l'adozione di regolamenti in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e, dunque, in assenza del parere del Consiglio di Stato;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

22A00877

